

DECISIONE n. 2/2023 DEL COMITATO MISTO A NORMA DELL'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E IL GIAPPONE PER UN PARTENARIATO ECONOMICO

del 15 dicembre 2023

relativa alla modifica dell'allegato 14-B sulle indicazioni geografiche [2023/2912]

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (di seguito l'«accordo»), in particolare gli articoli 14.30 e 22.2,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo è entrato in vigore il 1° febbraio 2019.
- (2) In sede di comitato per la proprietà intellettuale, l'Unione europea e il Giappone (di seguito le «parti») hanno confermato che ogni anno, a partire dal 2020 e fino al 2022, il comitato misto prenderà in considerazione fino a 28 nomi rispettivamente dell'Unione europea e del Giappone da proteggere come indicazioni geografiche (di seguito «IG») e da aggiungere all'allegato 14-B dell'accordo, a condizione che tali nomi siano protetti come indicazioni geografiche a livello interno. Il 1° febbraio 2021⁽¹⁾ e il 1° febbraio 2022⁽²⁾, rispettivamente, conformemente all'articolo 14.30 dell'accordo, nell'allegato 14-B dell'accordo erano state aggiunte 28 indicazioni geografiche dell'Unione europea e 28 indicazioni geografiche del Giappone. Per quanto riguarda la terza aggiunta di indicazioni geografiche nell'allegato 14-B, le parti hanno confermato che essa avrà luogo nel 2023 anziché nel 2022 e che tale aggiunta sarà effettuata in due occasioni distinte nel 2023: una per le 28 indicazioni geografiche dell'Unione europea e 14 indicazioni geografiche del Giappone e l'altra per il resto delle indicazioni geografiche agricole giapponesi. Le parti hanno inoltre confermato che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, entrambe continueranno ad adoperarsi per aggiungere ulteriori indicazioni geografiche da proteggere nel rispettivo territorio.
- (3) Per quanto riguarda la prima parte della terza modifica nel 2023, conformemente all'articolo 14.30 dell'accordo, 28 indicazioni geografiche dell'Unione europea e 14 indicazioni geografiche del Giappone sono state aggiunte nell'allegato 14-B dell'accordo il 30 settembre 2023.
- (4) Per quanto riguarda l'altra parte della terza modifica nel 2023, a norma dell'articolo 14.30, paragrafo 1, l'Unione europea ha completato la procedura di opposizione e l'esame di altre 6 indicazioni geografiche del Giappone.
- (5) Il 24 novembre 2023, a norma dell'articolo 14.53, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato per la proprietà intellettuale ha raccomandato al comitato misto di modificare di conseguenza l'allegato 14-B dell'accordo.
- (6) Le parti hanno completato le procedure interne necessarie per l'adozione della decisione da parte del comitato misto ai sensi dell'accordo e si adoperano per scambiarsi le note diplomatiche che confermano le modifiche dell'accordo entro dieci giorni lavorativi dall'adozione della decisione.
- (7) Di conseguenza è opportuno che l'allegato 14-B dell'accordo sia modificato a norma dell'articolo 23.2, paragrafo 3, e paragrafo 4, lettera g), dell'accordo,

⁽¹⁾ Decisione n. 1/2021 del comitato misto istituito a norma dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico del 25 gennaio 2021 relativa alla modifica degli allegati 14-A e 14-B sulle indicazioni geografiche [2021/109], (GU L 35 dell'1.2.2021, pag. 31. ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2021/109/oj>), <https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100141732.pdf>

⁽²⁾ Decisione n. 1/2022 del comitato misto istituito a norma dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico del 21 gennaio 2022 relativa alla modifica dell'allegato 14-B sulle indicazioni geografiche [2022/138], (GU L 22 dell'1.2.2022, pag. 45. ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2022/138/oj>), <https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100293455.pdf>

